

PROF. AVV. PIETRO ANELLO<sup>^</sup>  
DOTT. COMM. MARIA GRAZIA CORVAGLIA  
AVV. ROBERTO SALVATI  
AVV. MARCELLO MACALUSO<sup>^</sup>

AVV. LUCIA ADELFIGIO  
DOTT. COMM. GIUSEPPINA VALENTE  
AVV. ROSANNA ZUCCATO<sup>^</sup>  
DOTT. COMM. GIUSEPPINA CORVAGLIA  
AVV. GIULIO AGRÒ  
AVV. LUCIO ORLANDO  
DOTT. COMM. CHIARA CHIODETTI  
AVV. FRANCESCA DE SANTIS  
AVV. MARTINA SALES  
DOTT. DANILO CAPITANIO  
DOTT. NICOLA FRANCHELLA

OF COUNSEL  
AVV. NICOLA MADIA\*  
DOTT. COMM. MICHELE MARSELLA<sup>°</sup>  
AVV. GIANLUCA AMORUSO<sup>^</sup>  
AVV. ANNA CATANEA<sup>^</sup>  
AVV. VALENTINA VENEROSO<sup>^</sup>

Roma, 31 gennaio 2019

VIA PO, 102  
00198 ROMA  
TEL. 06.84242582  
FAX 06.8549033

VIA FATEBENEFRATELLI, 20  
20121 MILANO  
TEL. 02.63793566  
FAX 02.84230138

PIAZZA 4 NOVEMBRE, 14/E  
06121 PERUGIA  
TEL. 075.5720790  
FAX 075.5720790

VICOLO BROVEDAN, 7  
33100 UDINE  
TEL. 0432.509270  
FAX 06.8549033

INFO@ANELLO.IT  
WWW.ANELLO.IT  
P.IVA 05080311003

## LETTERA DI INFORMAZIONE N. 3-2019

**Oggetto: Obbligatorietà dell'organo di controllo nelle srl secondo il nuovo "codice delle crisi di impresa"**

La disciplina dell'organo di controllo delle Società a Responsabilità Limitata ha subito diverse modifiche nel corso del tempo.

Si ammetteva che tali tipi di società potessero essere prive dell'organo di controllo<sup>1</sup>, imponendone la costituzione solo al ricorrere dei seguenti requisiti:

- capitale sociale pari o superiore a 200.000.000 di lire;
- superamento per due esercizi consecutivi di due dei presupposti richiesti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

<sup>1</sup> Ai sensi del citato art. 2488 c.c., nel testo vigente sino all'1 gennaio 2004: "La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire" (cifra corrispondente all'importo minimo del capitale richiesto, all'epoca, per le società per azioni) "o se è stabilita nell'atto costitutivo. È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 e ss." (sul collegio sindacale di società per azioni). "Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409".

Rimaneva salva, comunque l'ipotesi, che lo statuto potesse prevedere la istituzione dell'organo di controllo anche laddove lo stesso non fosse obbligatorio per legge.

Tale disciplina è stata oggetto di numerosi emendamenti fino ad arrivare alla attuale formulazione dell'art. 2477 del c.c. il quale inoltre prevede che:

*“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è **obbligatoria** se la società:*

*a) è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**;*

*b) **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti**;*

*c) per **due esercizi consecutivi** ha superato **due dei limiti** indicati dal primo comma dell'articolo **2435-bis**<sup>2</sup>.*

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

*Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.*

*L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”.*

Attualmente quindi diventa obbligatorio l'organo di controllo per le Società a Responsabilità Limitata al ricorrere di uno dei richiamati presupposti ossia se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

L'obbligo di costituzione del collegio sindacale viene meno qualora per due esercizi consecutivi i presupposti sopra richiamati non ricorrano.

---

<sup>2</sup> **2435-bis. co 1** Bilancio in forma abbreviata. “Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.”

Ed infine nel caso in cui non sia diversamente previsto dallo statuto si presuppone che l'organo di controllo sia monocratico.

Qualora l'organo di controllo sia obbligatorio, troverà applicazione la disciplina prevista per l'organo di controllo delle società per azioni.

Con il nuovo Codice della crisi dell'impresa, introdotto dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019, in attuazione della legge delega n. 155/2017, (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) la disciplina sopra richiamata subisce ulteriori modifiche.

Al riguardo occorre preliminarmente segnalare che elemento fondante il Codice della Crisi dell'impresa è l'early warning (ossia la volontà di segnalare ed affrontare precocemente i segnali di crisi) e l'estensione dell'obbligo di costituire l'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

Tale estensione si realizza attraverso l'abbassamento dei parametri al ricorrere dei quali, attualmente, si determina l'obbligatorietà dell'organo di controllo.

L'art. 379 del Codice predetto infatti stabilisce che:

*"1. all'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:*

*"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

*a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

*b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

*c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.*

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti."*

*2. All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese" e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo."*

In altri termini mentre i primi due requisiti al ricorrere dei quali diviene obbligatoria la costituzione dell'organo di controllo rimangono inalterati, il terzo requisito muta sia sotto il profilo quantitativo che temporale.

Sotto il profilo quantitativo, si prevede infatti che l'obbligo in analisi scatti qualora la società superi **anche uno solo** (non più due) delle **soglie** sotto indicate che sono significativamente **ridotte**:

- attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro (oggi invece 4.400.000 euro)
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (oggi invece 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità (oggi invece 50 unità).

Sotto il profilo temporale il predetto obbligo cessa qualora la società non superi alcuno dei predetti requisiti per **3** esercizi consecutivi (in base alla normativa vigente il lasso temporale rilevante è di soli due esercizi consecutivi).

L'abbassamento delle soglie che comportano l'obbligatorietà dell'organo di controllo nella s.r.l. risponde alla necessità di effettuare una precoce rilevazione di eventuali situazioni di crisi nell'impresa.

In quest'ottica si comprende l'introduzione di una serie di obblighi di segnalazione che gravano in capo all'organo di controllo e del revisore. Ai sensi dell'art. 14<sup>3</sup> del decreto infatti incombe su di essi:

---

<sup>3</sup> **Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari**

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.

3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

- l'obbligo di verificare che non esistano fondati indizi di crisi, ed in caso contrario segnalarli all'organo amministrativo immediatamente, attraverso uno strumento che ne attesti l'invio;

- l'obbligo di segnalare lo stato attuale o imminente della crisi della società agli organismi di composizione della crisi d'impresa nel caso in cui l'organo amministrativo non assuma adeguati provvedimenti per superare le criticità segnalate.

Il tempestivo e corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione risulta particolarmente importante in quanto ha **valore esimente della responsabilità** che, in caso contrario, graverebbe in capo ai componenti dell'organo.

Al riguardo occorre infatti segnalare che il Codice della crisi dell'impresa stabilisce che siano applicate a carico di soggetti (amministratori, sindaci, liquidatori) che hanno concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società attraverso l'inosservanza degli obblighi imposti ad essi dalla legge le stesse pene<sup>4</sup> previste per l'imprenditore per il reato di bancarotta semplice<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> **Art. 323 Bancarotta semplice**

1. E' punito con la reclusione da **sei mesi a due anni**, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
- d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
- e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

<sup>5</sup> **Art. 330 Fatti di bancarotta semplice**

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, **ai sindaci** e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

- a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- b) **hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto** della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

(reclusione da sei mesi a due anni), ovvero quelle<sup>6</sup> previste per il reato di bancarotta fraudolenta<sup>7</sup> ricorrendone i presupposti.

In altri termini il codice della crisi di impresa impone all'organo di controllo non solo di vigilare sul rispetto dell'assetto organizzativo (in conformità alla normativa attualmente vigente) ma anche di attivarsi segnalando eventuali criticità agli amministratori ed eventualmente agli organismi di composizione della crisi d'impresa.

L'inosservanza di tali obblighi di legge esporrebbe i sindaci e revisori al rischio di essere considerati concorrenti nel reato di bancarotta semplice ovvero fraudolenta.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 379<sup>8</sup> del Codice, le Società a Responsabilità Limitata già costituite devono uniformarsi alle disposizioni dallo stesso previste nel

---

<sup>6</sup> **Art. 322 Bancarotta fraudolenta**

1. E' punito con la reclusione da **tre a dieci anni**, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

<sup>7</sup> **Art. 329 Fatti di bancarotta fraudolenta**

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, **ai sindaci** e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:

a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.

<sup>8</sup> **Art. 379 Nomina degli organi di controllo**

...

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative **costituite alla data di entrata in vigore** del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi dalla predetta data**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui

termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto<sup>9</sup> (attualmente non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale), sia nominando l'organo di controllo laddove ne ricorrano i presupposti di legge sia modificando lo statuto. L'art. 389 del Codice ha inoltre la cura di precisare che l'art. 379 (che modifica l'art. 2477 cod civ, oggetto della presente lettera di informazione) entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: da tale momento decorreranno i 9 nove mesi previsti per il predetto adeguamento societario (di fatto 10 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta).

Si precisa che, per verificare la sussistenza o meno dei nuovi requisiti di legge che rendono obbligatoria la costituzione dell'organo di controllo si dovrà avere riguardo ai due esercizi precedenti la scadenza prevista per l'adeguamento predetto (ossia nove mesi dall'entrata in vigore del Codice).

Fino alla scadenza di detto termine le disposizioni statutarie previgenti conservano la loro efficacia anche se non conformi al Codice.

ANELLO & PARTNERS

---

all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

<sup>9</sup> **Art. 389 Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, **379**, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore **il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.**

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.